

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione all'ambiente e alla sicurezza

ART. 1

(finalità)

1. L'educazione all'ambiente e alla sicurezza rappresenta un valore fondamentale del vivere civile. Ogni cittadino deve essere educato alla cultura della prevenzione, della tutela, valorizzazione e promozione dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il rispetto dell'habitat naturale e sociale e l'uso razionale delle risorse naturali.
2. L'educazione all'ambiente e alla sicurezza esprime una concezione del comportamento umano teso alla tutela della vita e dell'ambiente attraverso l'affermazione dei principi comunitari ambientali di prevenzione, precauzione, riduzione alla fonte, chi inquina paga.

ART. 2

(obbligatorietà)

1. L'educazione all'ambiente e alla sicurezza è materia d'insegnamento obbligatoria e autonoma, in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

ART. 3

(programmi)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede l'insegnamento dell'educazione all'ambiente e alla sicurezza.
2. I programmi, le modalità, i tempi dell'insegnamento dell'educazione ambientale sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, ai sensi delle disposizioni dettate dal Regolamento di cui al successivo articolo 4 e delle ulteriori normative in materia.

ART. 4

(regolamento)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in fase di prima applicazione individua, fra il personale docente, le figure più idonee all'insegnamento dell'educazione ambientale, relativamente ai programmi stabiliti per ogni ciclo scolastico.
2. entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, emana il Regolamento di attuazione.